



ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
POLO SCIENTIFICO-DIDATTICO DI RIMINI

Regolamento di Polo

Articolo 1 (Organi)

1. Il Polo universitario di Rimini e' retto dai seguenti organi:
- il Consiglio
 - il Presidente

Articolo 2 (Consiglio di Polo)

1. Il Consiglio di Polo e' l'organo di rappresentanza delle strutture didattiche e scientifiche che operano nel Polo e delle categorie di personale previste dalla normativa vigente. Il Consiglio di Polo dura in carica tre anni accademici ed è formato dai seguenti componenti:
- a) un rappresentante per ogni corso di studio che opera nel Polo;
 - b) due rappresentanti dei professori di I fascia incardinati nel Polo;
 - c) due rappresentanti dei professori di II fascia incardinati nel Polo;
 - d) due rappresentante dei ricercatori e degli assistenti del ruolo a esaurimento, incardinati nel Polo;
 - e) il funzionario responsabile della direzione amministrativa del Polo;
 - f) un rappresentante del personale tecnico - amministrativo;
 - g) due rappresentanti degli studenti;
 - h) un rappresentante designato congiuntamente dagli enti territoriali, Provincia e Comune.
2. Per i rappresentanti dei corsi di studio di cui alla lettera a) del comma 1, se la facoltà ha almeno tre professori di ruolo incardinati, l'elettorato attivo è costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori della facoltà incardinati nel Polo; l'elettorato passivo è costituito dai professori di ruolo della facoltà incardinati nel Polo. Se la facoltà ha meno di tre professori di ruolo incardinati, il rappresentante di ciascun corso di studio è nominato dal Preside tra i professori di ruolo incardinati o, in assenza è designato tra i professori di ruolo titolari di insegnamento presso il Polo.
3. Le elezioni per i componenti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e f) del Consiglio di Polo sono regolate dalle norme dettate per l'elezione del Consiglio d'amministrazione dell'Università di Bologna in quanto compatibili, con il vincolo che l'elettorato attivo e passivo, per ciascuna categoria, è ristretto agli incardinati nel Polo; in particolare:
- a) Al Rettore si intende sostituito il Presidente del Polo;
 - b) All'albo del Rettorato si intende sostituito l'albo della presidenza del Polo.
4. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Polo sono eletti dai rappresentanti degli studenti presso le Facoltà e presso i corsi di studio presenti nel Polo. L'elezione avviene con le stesse modalità previste per la designazione dei rappresentanti nel consiglio studentesco, ai sensi del regolamento emanato con D.R. 1 marzo 1994, e successive modificazioni, in quanto compatibile; in particolare, all'interno di tale regolamento al Rettore si intende sostituito il Presidente del Polo.



ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
POLO SCIENTIFICO-DIDATTICO DI RIMINI

Articolo 3 (Attività del Consiglio di Polo)

1. Il Consiglio di Polo assume e svolge tutte le competenze attribuite dall'Università di Bologna al Polo di Rimini e, anche per delega, dagli organi di governo dell'Ateneo fatta salva l'autonomia delle strutture didattiche e scientifiche. In particolare sono compiti del Consiglio di Polo:
- a) la programmazione organizzativa e finanziaria delle attività che si svolgano nel Polo;
 - b) la definizione e l'attuazione dei criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e di personale tecnico amministrativo tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio;
 - c) la realizzazione degli interventi attuativi previsti dal piano di sviluppo edilizio;
 - d) la gestione del personale tecnico amministrativo assegnato, con particolare riferimento all'attribuzione ed alla revoca delle funzioni dirigenziali ed alla approvazione dei programmi dei dirigenti e dei responsabili delle strutture, nel rispetto degli artt. 43, 44 e 45 dello statuto di Ateneo;
 - e) la formulazione di proposte di tipo didattico e formativo dopo aver sentite le strutture didattiche interessate;
 - f) la formulazione di proposte in materia di contribuzione degli studenti;
 - g) il Consiglio decide sui servizi centralizzati per la didattica e la ricerca e ne nomina i Direttori.

Articolo 4 (Presidente del Polo)

1. Il Consiglio di Polo elegge il Presidente tra i propri componenti, di norma fra i professori di ruolo. Il Presidente del Polo dura in carica quanto il Consiglio di Polo, in ogni caso non può rimanere in carica consecutivamente per più di due mandati. La carica di Presidente di Polo è incompatibile con quella di Preside, Direttore di dipartimento e membro eletto del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico.
2. Il Presidente è eletto, nelle prime due votazioni, dal Consiglio di Polo a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di professore di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica. Le elezioni sono indette dal Decano del Consiglio.
3. Il Presidente rappresenta il Polo di Rimini a ogni effetto di legge.
4. Spetta al Presidente del Polo:
- a) convocare e presiedere il Consiglio di Polo
 - b) vigilare su tutte le strutture e i servizi del Polo, impartendo le opportune direttive per il buon andamento delle attività e per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento universitario, e adottando criteri organizzativi atti a garantire l'individuazione delle responsabilità;
 - c) stipulare convenzioni con Amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati approvate dal Consiglio di Polo;



ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
POLO SCIENTIFICO-DIDATTICO DI RIMINI

- d) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto generale d'Ateneo dai regolamenti ovvero delegata dal Consiglio del Polo;
- e) nominare un Vice - Presidente scelto tra i componenti del Consiglio, che lo sostituisce in sua assenza.

5. In caso di necessità e indifferibile urgenza può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio Polo riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.

Articolo 5 **(Norme finali e transitorie)**

1. Nella prima tornata elettorale, le funzioni elettorali previste dall'articolo 2 sono svolte dal Direttore.